

STATUTO

**TERRA NOSTRA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA
PRINCIPESSA MARIA JOSE' 8

Numero REA: CT - 276539

Codice fiscale: 04148310875

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2010 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	AL REP. N.4395/2680	
	STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA	
	"TERRA NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A RESPON-	
	SABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S. "	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art.1) E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa so-	
	ciale a responsabilità limitata denominata "TERRA NOSTRA SO-	
	CIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITA-	
	TA - O.N.L.U.S. " .	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministra-	
	tori nell'apposito albo previsto dall'art.2512 c.c. presso il	
	quale verranno depositati annualmente i bilanci.	
	Art.2) La Società ha sede legale in Caltagirone.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, fi-	
	liali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazio-	
	nale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nel	
	l'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in	
	Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppres-	
	sione di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società è quello risultante dai libro soci.	
	Art.3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino	
	al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	

	Potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le	
	maggioranze di legge per la Straordinaria.	
	SCOPO MUTUALISTICO E ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO SOCIALE	
	Art.4) <u>A. Scopo mutualistico e attività mutualistica</u>	
	La Cooperativa, senza finalità di lucro, ha scopo mutualisti-	
	co, e si propone di perseguire l'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini in campi diversi e specialmente nei seguenti setto-	
	ri: industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turisti-	
	co, ecologico ed ambientale, pulizia di ogni genere e tipo,	
	manutenzione e gestione di parchi e verde pubblico e privato	
	e di ogni altro servizio di attività finalizzata all'inseri-	
	mento lavorativo di persone disabili, svantaggiate e tossi-	
	co-dipendenti.	
	La Cooperativa si propone, anche, di incentivare l'inserimen-	
	to dei giovani nel mondo del lavoro e quindi di contribuire a	
	risolvere il problema dell'occupazione giovanile costituendo-	
	si quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti	
	di lavoro stabili per combattere la disoccupazione.	
	Ciò anche ai fini della Legge Regionale Siciliana 18 agosto	
	1978 n.327, 2 dicembre 1980 n.125 e della legge n.44/86 (leg-	
	ge De Vito) e successive aggiunte e modificazioni. La Coope-	
	rativa intende avvalersi di tutte le agevolazioni e di tutti	
	i finanziamenti scaturenti da leggi regionali, statali e co-	
	munitarie, emanate ed emanande, ed in particolare da tutte	

	quelle che fanno riferimento alle cooperative costituite in	
	prevalenza da elementi giovanili o femminili.	
	Su deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione,	
	essa può aprire agenzie e succursali fuori della provincia ed	
	aderire o partecipare a consorzi di cooperative od ad organi-	
	smi economici e non che si propongono iniziative ed attività	
	mutualistiche ed a federazioni.	
	La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria at-	
	tività caratteristica:	
	1) ai sensi dell'art.1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991 n.381, e dell'art.2520, comma 2 c.c., in modo da procu-	
	rare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a sog-	
	getti appartenenti a particolari categorie, anche di non so-	
	ci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto	
	relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;	
	2) ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b), della legge 8	
	novembre 1991 n.381, e dell'art.2520, comma 2 c.c., avvalen-	
	dosi, nello svolgimento della propria attività - in misura	
	non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che	
	prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i	
	soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone	
	svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della	
	cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il	
	loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa	
	stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorati-	

	ve sia di soci che di terzi.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'art.2513 c.c., cooperativa a	
	mutualità prevalente (art.111-septies disp. att. c.c.).	
	<u>B. Oggetto sociale</u>	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	A) ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.a), della legge	
	n.381/1991:	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di as-	
	sistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,	
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di	
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento	
	delle attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comu-	
	nità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anzia-	
	ne, inferme o bisognose;	
	- l'istituzione e la gestione di centri di accoglienza in fa-	
	vore di soggetti extracomunitari nonché di servizi ed inter-	

	venti di sostegno volti al loro inserimento nella vita socia-	
	le;	
	- l'istituzione e la gestione di centri diurni di laboratori	
	di terapia occupazionale aperti al territorio;	
	- l'istituzione e la gestione di attività di ricerca e di in-	
	terventi di analisi territoriale per la promozione del lavoro	
	di rete;	
	- l'istituzione e/o la gestione di centri di accoglienza per	
	giovani che hanno problemi di comportamento ed handicap di	
	qualsiasi genere e tipo;	
	- l'assistenza a gestanti, puerpere e nuclei familiari in	
	stato di bisogno, assicurando il mantenimento o il reinseri-	
	mento dei soggetti nel proprio nucleo familiare o nell'am-	
	biente di appartenenza;	
	- l'assistenza psico-sociale e sanitaria di qualsiasi genere	
	e tipo tendente al reinserimento sociale ed alla riabilita-	
	zione dei soggetti affidati al sodalizio.	
	A tale scopo la società potrà stipulare convenzioni con medi-	
	ci specializzati e operatori sociali nelle varie discipline,	
	se non ve ne siano disponibili tra i soci, ed in ogni caso,	
	per comprovati motivi funzionali alla società;	
	- prevenire e rimuovere le cause di bisogni individuali o	
	collettivi nonché di emarginazione sociale costituendo una	
	rete di servizi accessibili ai soggetti destinatari con in-	
	terventi adeguati, superando la frammentarietà e la preca-	

	rietà;	
	- l'organizzazione di servizi nei seguenti settori: servizio	
	sociale professionale di zona; servizio di Segretariato So-	
	ciale; servizio sociale professionale; assistenza domicilia-	
	re; comunità alloggio, case albergo, case protette, comunità	
	terapeutiche assistite (C.T.A.), residenze sanitarie assisti-	
	te (R.S.A.), case famiglia, case lavoro, case vacanza, gruppo	
	appartamento, fattorie sociali e fattorie didattiche per u-	
	tenti psichiatrici, minori, anziani, inabili, ragazze madri,	
	tossicodipendenti, immigrati ed altri soggetti in difficoltà	
	e privi di assistenza familiare; centri di accoglienza per o-	
	spitalità diurna o residenziale temporanea; soggiorni di va-	
	canza; cura dell'affidamento familiare a sostegno degli affi-	
	datari; assistenza in favore dei minori nei rapporti con	
	l'autorità giudiziaria; ricoveri volti a garantire l'assi-	
	stenza di tipo continuativo a persone fisicamente non auto-	
	sufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quel-	
	li sopra descritti; assistenza fisioterapica, chinesiterapi-	
	ca, e riabilitativa in genere; all'uopo la società potrà for-	
	nirsi di tutte le attrezzature idonee e necessarie per il	
	conseguimento delle finalità citate;	
	- assistenza post-penitenziaria;	
	- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e del-	
	la criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi	
	ed interventi a sostegno di adolescenti e di giovani in dif-	

	ficoltà;	
	- altre forme anche integrative delle precedenti idonee a so-	
	stenere il cittadino in ogni situazione temporanea o perma-	
	nente di insufficienza o di inadeguatezza di mezzi economici	
	o di inadeguata assistenza familiare;	
	- prestare consulenza ed assistenza medica, psicologica e so-	
	ciale allo scopo di aiutare il singolo, la coppia e la fami-	
	glia nella formazione e nello sviluppo armonico della loro	
	personalità e nell'adempimento del loro ruolo socio-culturale;	
	- promuovere un'adeguata informazione medico-psicologica,	
	sessuologica, giuridica e sociale, in ordine alla problemati-	
	ca familiare;	
	- fornire i servizi di consulenza medica, psico-pedagogica e	
	di medicina scolastica;	
	- acquistare, affittare, gestire direttamente o in convenzio-	
	ne Centri di Assistenza per handicappati e soggetti minori o	
	adulti bisognosi di interventi riabilitativi fisici e psichi-	
	ci;	
	- promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione	
	dei servizi volti a prevenire e rimuovere situazioni di biso-	
	gno, favorendo il più possibile il mantenimento ed il reinse-	
	rimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e	
	sociale;	
	- fornire assistenza per l'accompagnamento e cura a domicilio	
	e presso tutti i luoghi di cura pubblici e privati per sog-	

	getti minori ed adulti che riversano in stato di bisogno e di	
	assistenza;	
	- promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione	
	dei servizi volti alla prevenzione, cura e riabilitazione del	
	tossicodipendente, promuovere ed attuare interventi necessari	
	ad un suo completo reinserimento sociale e lavorativo;	
	- promuovere ed organizzare interventi di educazione sanita-	
	ria, igiene e medicina del lavoro;	
	- organizzare attività culturali, socio-educative e del tempo	
	libero;	
	- acquistare, affittare, gestire direttamente o in convenzio-	
	ne asili nido, scuole materne, doposcuola, baby-parking, men-	
	se e refezioni;	
	- fornire un servizio di pulmini-bus per accompagnare i bam-	
	bini a domicilio;	
	- gestire direttamente o in appalto colonie estive od inver-	
	nali;	
	- organizzare, gestire direttamente o in convenzione corsi di	
	formazione del personale socio-sanitario, corsi di qualifica-	
	zione ed addestramento professionale;	
	- istituire attività di aggiornamento o formazione permanente	
	per i propri soci;	
	- elaborare le richieste della base per la promozione di nuo-	
	vi servizi più rispondenti alle esigenze dei cittadini;	
	- promuovere ed effettuare inchieste e ricerche tecnico-so-	

	ciali;	
	- fornire agli enti e alle persone che si occupano di proble-	
	mi educativi e sociali collaborazione, assistenza, personale	
	specializzato e mezzi tecnici;	
	- promuovere l'impegno, di istituzioni, enti pubblici e pri-	
	vati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collabora-	
	zione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di vo-	
	lontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la	
	propria attività nei settori suindicati;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della leg-	
	ge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative;	
	- stipulare convenzioni, chiedere e ricevere contributi dallo	
	Stato, Regione, Provincia, Comuni, A.S.L. enti pubblici e	
	privati, in ordine al raggiungimento degli scopi sociali;	
	compiere tutte quelle operazioni di ordine tecnico, finanzia-	
	rio, mobiliare ed immobiliare necessari per il raggiungimento	
	degli scopi di cui sopra, ivi comprese l'apertura di conti	
	correnti bancari, con possibilità di fido, o l'intrattenimen-	
	to di altri rapporti bancari;	
	- gestione di Centri Sociali, Culturali e Promozionali;	
	- interventi professionali a favore di individui, gruppi e	

	comunità;	
	- servizi socio-psicologici, extra-murali e domiciliari con-	
	venzionati con enti pubblici;	
	- inchieste e ricerche scientifiche;	
	- diffusione di notizie di interesse generale e sull'attività	
	svolta attraverso la stampa, i comunicati, i volantini di co-	
	municazione;	
	- corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori soci	
	e non soci della Cooperativa, utilizzando allo scopo persona-	
	le specializzato esterno ed interno della Cooperativa per	
	conto di organismi pubblici e privati;	
	- rapporti informativi ed operativi con organismi che operano	
	nell'ambito delle scienze umane e sociali;	
	- tutti gli altri mezzi che saranno ritenuti idonei al rag-	
	giungimento degli scopi previsti, servendosi eventualmente	
	delle necessarie conoscenze di esperti scelti di volta in	
	volta per prestazioni saltuarie.	
	B) Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.b), della legge	
	n.381/1991:	
	- avviare attività di gestione di parcheggi pubblici e priva-	
	ti;	
	- gestire attività di pulizie e manutenzioni ordinarie e	
	straordinarie di locali condominiali ed appartamenti, pubbli-	
	ci e privati;	
	- gestire servizi di manutenzione civile per edifici pubblici	

	e privati;	
	- l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo agricolo.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per contoterzi: aziende agrico-	
	le in proprietà o in affitto;	
	- avviare attività di gestione di riserve, parchi, oasi, bo-	
	schi e zone appartenenti all'ambiente naturale;	
	- l'organizzazione della coltivazione, della raccolta e della	
	trasformazione dei prodotti agricoli prodotti nell'azienda o	
	acquistati ed il trasporto degli stessi ai mercati di consumo;	
	- commercializzazione di prodotti propri o acquistati sui	
	mercati nazionali ed esteri;	
	- l'affitto e la gestione di terreni comunali, provinciali,	
	regionali, nazionali, della Comunità Europea, degli enti par-	
	co nonché di ogni altro ente pubblico, demaniali gravati da	
	usi civici e di università agrarie, allo scopo ai porre tali	
	terreni a migliore coltura;	
	- la promozione di tutte le iniziative tendenti all'incremen-	
	to della produzione agricola, ai miglioramento qualitativo	
	della produzione agricola ed alla valorizzazione dei prodotti	
	tipici delle singole aree protette, attraverso ogni mezzo di	
	perfezionamento, compresa anche la qualificazione professio-	
	nale sia dei soci che dei loro familiari o maestranze;	
	- la sistemazione dei terreni, la manutenzione e la costru-	
	zione di strade poderali, la costruzione ed il recupero di e-	

	difici rurali, anche per agriturismo;	
	- l'attività di turismo naturalistico, rurale, sociale e l'a-	
	griturismo;	
	- l'acquisto di bestiame di allevamento da carne, da latte,	
	nonché l'organizzazione di allevamenti specializzati per la	
	produzione di carne attraverso anche la costruzione o la ge-	
	stione di stalle sociali;	
	- la gestione ed il miglioramento dei pascoli;	
	- l'organizzazione della lotta contro tutte le malattie delle	
	piante e del bestiame con particolare attenzione a quelle in-	
	fettive;	
	- promozione di interventi a favore dell'agricoltura socia-	
	le, fattorie sociali e fattorie didattiche;	
	- costituzione e gestione dell'agricoltura sociale, fattorie	
	sociali e fattorie didattiche;	
	- gestione e realizzazione di colonie e soggiorni estivi e	
	invernali, viaggi e gite di istruzione;	
	- gestione e realizzazione di ogni forma di tutela della na-	
	tura e ricerca ambientale e protezione civile; impianti spor-	
	tivi, piscine, teatri, cinema, ecc; l'attivazione e gestione	
	di stands, mostre mercato, etc.; effettuare la gestione di	
	servizi per la sistemazione e pulitura di aree a verde e	
	giardini pubblici e privati, alberature stradali ed ogni al-	
	tra attività inerente il giardinaggio e la floricoltura, com-	
	presa la ripulitura da sterpaglie, erbe invasive e detriti di	

	varia natura;	
	- intraprendere ed espletare servizi di turismo sociale che	
	prevedono l'Organizzazione, progettazione e la gestione di	
	gite turistiche, progettandone nuovi itinerari, soggiorni,	
	vacanze termali, marine, collinari, culturali, congressi,	
	convegni, meeting, seminari, mostre, fiere, mercati ed espo-	
	sizioni per conto di Enti pubblici e privati, nonchè di spet-	
	tacoli, manifestazioni teatrali, canore e di massa, serate	
	danzanti ed ogni altra attività ricreativa; favorire l'incre-	
	mento del turismo, in specie giovanile, sociale e di massa,	
	anche attraverso la progettazione e/o gestione di villaggi	
	turistici, ostelli, alberghi, campeggi, stabilimenti balnea-	
	ri, colonie, impianti sportivi ed attività socio-ricreative	
	in genere, e centri di equitazione;	
	- creare e gestire aziende agrituristiche con produzione e	
	vendita di prodotti agricoli ed artigianali locali;	
	- effettuare lo svolgimento e la gestione di censimenti e ri-	
	cerche sul territorio e su beni culturali e monumentali e ri-	
	sorse archeologiche ed il riordino di archivi e biblioteche;	
	- monitoraggio e recupero di zone territoriale ad alto ri-	
	schio; inventario dei beni demaniali disponibili ed indispo-	
	nibili;	
	- gestione, manutenzione e vigilanza di aree di interesse	
	culturale, naturalistico, archeologico ed architettonico;	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	

	- acquistare, locare e chiedere in concessione o comunque ac-	
	quisire ed amministrare terreni o fabbricati occorrenti per	
	la realizzazione e la promozione di iniziative turistiche per	
	il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e	
	stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pub-	
	blica utilità;	
	- realizzare e gestire strutture ricettive di qualunque tipo-	
	logia, capaci di ospitare anche anziani e disabili. In par-	
	ticolare, nel caso di strutture agrituristiche realizzare e	
	gestire ricoveri attrezzati per animali, finalizzati al recu-	
	pero di soggetti disabili attraverso la pratica di pet-tera-	
	py, ippo-terapy, ecc;	
	- gestire direttamente eventuali punti vendita posti all'in-	
	terno delle strutture museali;	
	- realizzazione e gestione di itinerari di turismo rurale per	
	la promozione e valorizzazione dei siti di particolare inte-	
	resse presenti nel territorio in cui si opera;	
	Per il raggiungimento di tali scopi la società cooperativa	
	potrà ricercare l'ottenimento di tutti i contributi previsti	
	dallo Stato e dagli Enti Locali;	
	- l'organizzazione della raccolta e della trasformazione del	
	latte prodotto nel= l'azienda agricola ed il trasporto dei	
	prodotti caseari ai mercati di consumo;	
	- lo sviluppo di ogni attività che possa favorire l'occupa-	
	zione giovanile, la formazione professionale, la riqualifica-	

	zione ambientale degli interventi agro silvopastorali;	
	- avvalersi, per il raggiungimento degli scopi sociali, del-	
	l'aiuto e della collaborazione nonché dei mutui e dei contri-	
	buti finanziari del Comune, degli enti-parco ricadenti nelle	
	zone interessate, della Provincia, della Regione, della comu-	
	nità europea, dell'ente di sviluppo agricolo e di ogni altro	
	ente pubblico interessato allo sviluppo dell'agricoltura del-	
	l'allevamento zootecnico e della cooperazione;	
	- predisporre marchi, e denominazioni sociali specifici con	
	cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali	
	marchi e denominazioni possono essere connessi all'utilizzo,	
	anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente coopera-	
	tive sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi at-	
	tività affini che dovranno impegnarsi al rispetto degli spe-	
	cifici obblighi da apposito regolamento predisposto dal con-	
	siglio di amministrazione;	
	- la partecipazione a gare ed appalti sia sui mercati nazio-	
	nali, che su quelli esteri;	
	- promuovere lo svolgimento di programmi di ricerca tecnolo-	
	gica, scientifica e di aggiornamento, anche nei campo delle	
	tecniche stagionali;	
	- attivare e gestire attività volte alla promozione delle at-	
	tività sociali attraverso la partecipazione a manifestazioni,	
	lo svolgimento di azioni pubblicitarie dirette ed indirette,	
	l'espletamento di studi e ricerche, l'approntamento di cata-	

	loghi, capitolati nonché la predisposizione di qualsiasi al-	
	tro mezzo promozionale ed organizzativo ritenuto idoneo;	
	La Cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo parite-	
	tico ai sensi dell'art.2545 septies del codice civile.	
	La Società, soltanto in via strumentale per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività finan-	
	ziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai sensi	
	delle Leggi 24 febbraio 1998 n.58, e 5 luglio 1991 n.197 e 2	
	gennaio 1991 n.1 nonché del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385,	
	potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,	
	industriali, finanziarie e commerciali opportune e potrà as-	
	sumere interessenze e partecipazioni, occasionalmente e non	
	nei confronti del pubblico, in altre società con oggetto ana-	
	logo od affine al proprio.	
	Per la realizzazione delle finalità descritte la cooperativa	
	potrà prendere contatti con tutti gli organismi comunitari	
	della C.E. e statali, regionali, provinciali e comunali per	
	ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire la svol-	
	gimento dell'attività sociale in base alle leggi emanate e/o	
	emanande.	
	Altresi potrà effettuare le operazioni immobiliari e mobilia-	
	ri occorrenti con gli Istituti di Credito autorizzati, con	
	ditte private ed altri Enti in quanto necessari per il rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	CAPITALE SOCIALE	

	Art.5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimita-	
	to di quote del valore nominale ciascuna di Euro 50,00	
	(cinquanta) e non superiore al limite stabilito dalla legge.	
	SOCI - QUOTE	
	Art.6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non	
	può essere inferiore a 3 (tre) (minimo stabilito dalla legge);	
	se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso	
	deve essere integrato nel termine massimo di un anno, tra-	
	scorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art.2522 del Codice Civile.	
	Art.7) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo	
	interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendo-	
	no perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle	
	attività sociali.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività	
	svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli or-	
	gani competenti;	
	b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente	
	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente soste-	
	nute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi del-	
	l'art.2 della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	

	mero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge	
	381/91.	
	c) soci sovventori: sia persone fisiche che giuridiche, che	
	apportino capitale destinato alla costituzione di specifici	
	fondi previsti all'art.2 volti all'attuazione di programmi di	
	sviluppo aziendale.	
	Spetta alla Cooperativa determinare il periodo minimo neces-	
	sario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel qua-	
	le non è consentito il recesso al socio sovventore, che deve	
	accettare per iscritto la limitazione.	
	Il socio sovventore deve altresì accettare la limitazione del	
	diritto di voto di cui all'art.22 dello Statuto.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	art.8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo Amministrativo, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza, numero di codice fiscale, allegandone documentazione	
	in carta semplice;	
	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere	
	e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere i-	
	scritto;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, nei limiti massimi fissati dall'art.2525 c.c.;	

	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nel-	
	l'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	Art.9) Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Ammini-	
	strativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, se-	
	condo la procedura prevista dall'art.2528 del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera sulla	
	domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nei libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti seguenti.	
	Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli ammini-	
	stratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle	
	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approva-	
	to; questa disposizione si applica anche ai soci che durante	
	l'esistenza della società aumentino la loro quota sociale.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata.	
	In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annual-	

	mente riferire nella relazione ai bilancio i criteri usati	
	nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci en-	
	tro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappel-	
	labile.	
	I soci dovranno impegnarsi e accettare gli scopi sociali ed	
	uniformarsi alle norme di cui ai presente statuto, al regola-	
	mento interno e alle deliberazioni prese dall'Assemblea e	
	dall'Organo Amministrativo.	
	I soci dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni	
	che saranno loro impartite dagli incaricati responsabili del	
	le varie strutture della cooperativa.	
	In caso di partecipazione a bandi pubblici per la concessione	
	di finanziamenti i soci si impegnano a realizzare e mantenere	
	gli obblighi previsti dai bandi per una durata almeno pari al	
	periodo vincolativo (dieci anni per gli investimenti immobi-	
	li, cinque per quelli mobili e tre per il bestiame dalla data	
	di accertamento finale).	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative, associarsi a società, che perseguono iden-	
	tici scopi sociali o che comunque esplichino attività con	
	corrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	

	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	Art.10) Le quote detenute dai soci non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2530	
	del Codice Civile e con le modalità previste nei medesimo ar-	
	ticolo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Tribunale competente.	
	Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2530 c.c..	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci	
	hanno diritto di prelazione nell'acquisto.	
	Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e	
	condizioni.	
	Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative	

	dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere ai Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richiesta indirizzata ai Presidente del Tribunale competente che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i poteri di amichevole composizione senza formalità di procedura.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	

	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i	
	soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	
	uguali fra di essi.	
	Art.11) La qualità di socio si perde per recesso, per esclu-	
	sione, per causa di morte o per scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	Art.12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più nella possibilità di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alia società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che a norma della legge e del presente atto, legitti-	
	mino il recesso, entro 60 giorni dalla ricezione della di-	
	chiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	

	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalia chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art.13) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministra-	
	tivo nei confronti del socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente	
	la società, oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società senza autorizzazione;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o	
	le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali o an-	
	cora nel regolamento interno;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) che, senza giustificato motivo, non partecipi in proprio e	
	o per delega a tre assemblee consecutive, siano esse ordina-	
	rie e/o straordinarie;	
	g) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo am-	

	ministrativo;	
	h) nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 c.c..	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazio-	
	ne della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tri-	
	bunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comu-	
	nicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art.14) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	L'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dal-	
	l'Organo Amministrativo con apposita delibera entro 60 giorni	
	dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	Art.15) I soci receduti, decaduti, od esclusi hanno soltanto	
	il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effetti-	
	vamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in	
	sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non	
	capitalizzato, e decurtare le perdite imputabili al capitale,	
	in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	

	diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.	

	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	Art.16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle dispo-	
	sizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le	
	limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.	
	Art.17) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci	
	il principio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione	
	sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non	
	può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed	
	ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	II regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo	
	amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci	
	con le maggioranze di legge.	
	Art.18) II regolamento di cui all'articolo precedente può	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavo-	
	ro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in ca-	
	so di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità	
	di ridimensionamento definitivo degli organici della coopera-	
	tiva.	

	Lo stesso regolamento stabilisce ii termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi conti-	
	nuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeter-	
	minato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contrat-	
	to, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'as-	
	sunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di	
	appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analo-	
	ghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabile.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art.19) L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Ammini-	
	strativo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale per l'approvazione dei bilancio.	
	L'Assemblea ordinaria è convocata, altresì, per:	
	a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presi-	
	dente del Collegio Sindacale;	
	b) l'approvazione del regolamento interno;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci;	

	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;	
	e) l'approvazione della costituzione di fondi o il finanzia-	
	mento di programmi di cui all'art.4 dello statuto sociale.	
	L'Assemblea potrà' anche deliberare l'eventuale responsabi-	
	lità' degli amministratori e dei sindaci.	
	L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono i soci, oppure dal Collegio	
	Sindacale: in questi casi la convocazione deve avere luogo	
	almeno venti giorni prima della data dell'assemblea, con le	
	modalità' appresso specificate.	
	Art.20) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche	
	fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera	
	raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da in-	
	viarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elet-	
	tronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della	
	data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettro-	
	nica comunicati alla società ed annotata nel libro soci.	
	In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante	
	elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet (provi-	

	der) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è valida, anche in mancanza della formale convo-	
	cazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega,	
	tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia	
	intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il	
	Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone	
	alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Ai fini di verificare la validità' dell'assemblea totalita-	
	ria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno	
	rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi	
	agli atti della società, nella quale dichiarano di essere	
	stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art.21) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è	
	valida qualunque sia l'oggetto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	

	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o	
	fusione della società, oppure sul trasferimento della sede	
	sociale anche in altra località' del territorio dello Stato,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione, le delibera-	
	zioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno	
	quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-	
	cedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata con raccomandata dai soci intervenuti alla assem-	
	blea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, o dai soci	
	non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubbli-	
	cazione della deliberazione.	
	Art.22) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e non siano	
	in mora nel versamento della quota sottoscritta e della tassa	
	di ammissione.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di cinque soci.	

	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.	
	Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata fun-	
	zionante a norma dell'art.2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni die-	
	ci quote possedute, con un massimo di cinque voti.	
	In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti pluri-	
	mi. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui a-	
	gli artt.2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quel-	
	le previste per l'assemblea nelle S.r.l..	
	E' consentito il voto per corrispondenza.	
	In questo caso:	
	a) l'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera	
	raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione del-	
	l'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione pro-	
	posta;	
	b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente	
	dell'assemblea, assistito da due scrutatori soci nominati	
	dalla stessa assemblea e da un Sindaco;	
	c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il	

	numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei vo-	
	ti dei soci presenti o rappresentati, nonché di quelli dei	
	soci che votano per corrispondenza, compresi, tra questi ul-	
	timi, quelli che abbiano scheda bianca o nulla.	
	Art.23) L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'as-	
	semblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d'Amministra-	
	zione o dall'Amministratore Unico.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quan-	
	do previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art.24) La Società è amministrata da un Amministratore Unico	
	o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque	
	membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.	
	Anche i soci sovventori possono essere eletti Amministratori,	
	purché' non raggiungano la maggioranza dei consiglieri.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre	
	rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	

	che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può' anche stabili-	
	re che ad essi vengano concesse delle medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono fra loro un presidente e due consi-	
	glieri delegati; essi nominano anche, per la redazione dei	
	verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.	
	Art.25) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnova-	
	zione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventual-	
	mente un Vice Presidente.	
	Art.26) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che	
	altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo	
	giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da	
	almeno un altro Consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od	
	impedimento da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita alme-	
	no cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei	
	casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confer-	
	mato} da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Ammini-	
	stratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.	
	Art.27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Con-	
	siglio: a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.	

	Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.	
	Art.28) Le deliberazioni dell'Amministratore unico e del	
	Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito	
	registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riu-	
	nione e dal Segretario.	
	Art.29) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	Art.30) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed	
	illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più se-	
	gnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'at-	
	tuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi	
	gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisio-	
	ne dei soci.	
	Spetta, pertanto.a titolo esemplificativo all'Organo Ammini-	
	strativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permu-	
	tare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie	
	facoltà ai riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle i-	
	poteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso	
	leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico	

	e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti an-	
	che allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca,	
	compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative pri-	
	vate per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipu-	
	lare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita all'Amministratore unico e al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il	
	direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;	
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti nonché la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabi-	
	limenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè	

	di succursale.	
	L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore e comitati	
	tecnici anche fra estranei, stabilendo la composizione, le	
	mansioni ed eventualmente i compensi.	
	Art.31) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa,	
	venga a mancare uno dei Consiglieri, se non è possibile so-	
	stituirlo nei modi di legge per cooptazione, si intenderà de-	
	caduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere	
	più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea	
	per il rinnovo dell'intero Consiglio.	
	Art.32) All'Amministratore Unico ed al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è	
	attribuita la rappresentanza della società cooperativa.	
	Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio	
	con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di	
	nominare avvocati e procuratori alle liti.	
	L'Amministratore Unico od il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammi-	
	nistrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	L'Organo Amministrativo, nei limiti delle disposizioni di	
	legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procurato-	
	ri speciali per singoli atti e contratti o per determinate	

	categorie di atti e contratti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art.2381 del	
	Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art.33) Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo e di	
	vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le	
	condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto	
	degli artt.2543 e 2477 c.c..	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge: durano tre anni e sono rieleggibili.	
	Per il compenso qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci	
	debbano essere remunerati, la retribuzione deve essere fissa-	
	ta prima o nell'atto della nomina per tutta la durata della	
	carica.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministra	
	zione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	
	presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabi-	
	lità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei li-	
	bri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa	
	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a	
	tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	

	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effet-	
	tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verba-	
	le da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Ammini-	
	strativo ed il Collegio Sindacale devono specificatamente ri-	
	ferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	II Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.34) II patrimonio della società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna di Euro 50,00 (cinquanta) e non superiore ai limite	
	stabilito dalla legge.	
	Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui	
	complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti, esclusi o defunti;	
	e) da eventuali riserve straordinarie formate da eventuali	
	accantonamenti di utili;	

	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalità <i>che</i> pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fon-	
	do od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Le quote di aumento di capitale sociale sottoscritte dai soci	
	in denaro dovranno essere versate secondo le modalità fissate	
	di volta in volta dall'organo amministrativo.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
	ferimenti di beni in natura e di crediti;	
	per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni	
	in materia previste dal codice civile.	
	RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	EX ART.2545 QUATER DEL CODICE CIVILE	
	Art.35) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva lega-	
	le, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il	
	30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	

	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art.36) E' fatto divieto, ai sensi dell'art.2514 del codice	
	civile, alla società cooperativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolve-	
	re l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	BILANCIO	
	Art.37) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codi-	
	ce Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella	

	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co: il tutto ai sensi dell'art.2545 del Codice Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art.2545 sexies del Codice Civile,	
	la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da	
	permettere di determinare l'attività svolta con i singoli so-	
	ci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divi-	
	sibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fi-	
	ni e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicem-	
	bre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	razione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione na-	
	zionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento	
	cooperativo, riconosciuta ai sensi, dell'articolo 5 del	

	D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modifica-	
	zioni, quest'ultima ne sarà la destinataria.	
	Si Applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n.220.	
	In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al	
	Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ai fini mutualistici;	
	d)all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo e-	
	rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due	
	per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della	
	variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal	
	l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stes-	
	si sono stati prodotti.	

	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità	
	previste all'art.2529 del cod. civile.	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3°	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavo-	
	ri pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di	
	riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la to-	
	talità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).	
	RISTORNI	
	Art.38) L'Assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni,	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei tratta-	
	menti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.	

	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di	
	parità di trattamento previsto dall'art.2516 c.c..	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'As-	
	semblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante	
	l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	II criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato	
	dalla media ponderata delle percentuali relative alle presta-	
	zioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	vi provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle ri-	
	sultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei	
	ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla	
	scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci	
	rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società	
	potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternati-	
	va:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanzia-	

	ri, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà es-	
	sere conforme al dettato legislativo.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art.39) Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppu-	
	re fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'in-	
	terpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo	
	e successive modificazioni, con esclusione delle materie che	
	non possono formare oggetto di compromesso a norma di	
	legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da	
	tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richie-	
	sta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tri-	
	bunale competente.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in	
	forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal	
	suo insediamento.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del De-	
	creto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art.40) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cietà potrà essere disciplinato da un regolamento interno	
	da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dal-	
	l'assemblea.	
	Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno	

	costituiti, nonchè le mansioni ed il trattamento economico	
	dei soci cooperatori e/o dei dipendenti della società.	
	La delibera che approva il Regolamento e copia dello stesso	
	per essere opponibile ai terzi devono essere regolarmente de-	
	positate nel Registro delle Imprese competente.	
	Art.41) In caso di scioglimento della Società Cooperativa,	
	ai sensi dell'art.2545 duodecies del Codice Civile, l'Assem-	
	blea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà u-	
	no o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservan-	
	za delle norme inderogabili di legge.	
	All'atto di rimborso dei capitale sociale e dei dividendi e-	
	ventualmente maturati, viene seguito il seguente ordine di	
	rimborso con passaggio ad altra categoria dopo aver rimborsa	
	to integralmente la precedente:	
	1) le quote detenute dai soci sovventori;	
	2) le quote detenute dai soci ordinari.	
	In caso di liquidazione della società, il patrimonio sociale	
	netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il ca-	
	pitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente matu-	
	rati di cui al comma 1 lettera c) dell'art.26 D.L.C.P.S. 14	
	dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, deve esse-	
	re devoluto ai fondi costituiti per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione dalle associazioni nazionali di rap-	
	presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,	
	con le modalità determinate dall'art.11 della legge 31 genna-	

	io 1992, n.59, e, in ogni caso, a scopi di pubblica utilità	
	conformi allo spirito mutualistico.	
	Eventuali controversie verranno decise dall'Assessorato Re-	
	gionale del Lavoro e della Cooperazione, di intesa con quello	
	delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Coopera-	
	zione.	
	Art.42) La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà	
	le norme previste della legge per le società a responsabilità	
	limitata, nei limiti di cui all'art.2519 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545 - oc-	
	ties del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-	
	le deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Art.43) Per quanto non stabilito dal presente statuto si ri-	
	chiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile	
	e le leggi speciali vigenti in materia.	